



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 114 del 13/05/2026

Assessore Proponente: MAI DANIELE

OGGETTO: SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE - AGGIORNAMENTO DEL VALORE NOMINALE E ADEGUAMENTO DELLE MODALITÀ DI EROGAZIONE.

L'anno duemilaventisei addì tredici del mese di maggio alle ore 15:10 nella Casa Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, sono stati convocati oggi a seduta i componenti della Giunta Comunale, che nelle persone seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:

MONTAUTI DAVIDE	SINDACO	Presente (Skype)
PAOLINI CHIARA	VICE SINDACO	Assente
MAI DANIELE	ASSESSORE	Presente
LENZI STEFANO	ASSESSORE	Assente
SPINETTI JACOPO	ASSESSORE	Presente (Skype)

Presenti n. 3

Assenti n. 2

Partecipa il SEGRETARIO ROSSI ANTONELLA che provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. MONTAUTI DAVIDE che dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE

- ai sensi dell'art. 27 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Funzioni Locali 2022–2024, qualora la prestazione lavorativa giornaliera ecceda le sei ore, il personale ha diritto a beneficiare di una pausa finalizzata al recupero delle energie psicofisiche e alla eventuale consumazione del pasto, secondo le modalità organizzative definite dall'Ente;
- ai sensi del medesimo CCNL, gli enti, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire il servizio di mensa o, in alternativa, riconoscere buoni pasto sostitutivi, previa attivazione delle forme di confronto con le organizzazioni sindacali;

RICHIAMATA

la deliberazione della Giunta Comunale n. 169 del 03/09/2021 con la quale è stato determinato il valore del buono pasto in € 3,60, sulla base del criterio dei due terzi del costo del pasto e con utilizzo di buoni cartacei;

CONSIDERATO CHE

- il servizio mensa aziendale è attualmente garantito mediante appalto della refezione scolastica nel periodo di apertura delle scuole;
- nei periodi di **chiusura o indisponibilità della mensa scolastica (periodo estivo e ulteriori sospensioni)** tale servizio non risulta funzionante;
- permane tuttavia l'esigenza organizzativa di garantire un adeguato ristoro al personale dipendente che effettua rientri pomeridiani o articolazioni orarie prolungate;

CONSIDERATO INOLTRE CHE

- il criterio dei due terzi del costo del pasto, utilizzato nella deliberazione n. 169/2021, non trova più esplicito riscontro nel vigente CCNL Funzioni Locali 2022–2024;
- il valore attualmente riconosciuto risulta non più adeguato rispetto alle condizioni economiche attuali e al costo della vita;

DATO ATTO CHE

- il Comune di Campo nell'Elba è un **territorio insulare a forte vocazione turistica**, caratterizzato da un elevato costo della vita e da **marcata stagionalità della disponibilità dei servizi di ristorazione**;
- l'Ente ha svolto **indagini esplorative sul territorio**, senza esito positivo, al fine di verificare la disponibilità di servizi di mensa o ristoro alternativi;
- ulteriori verifiche istruttorie sui costi dei pasti evidenziano valori medi significativamente superiori rispetto a quelli storicamente assunti;

RICHIAMATA la sentenza della Corte di Cassazione 11/03/2026, n. 5477 dalla quale si evince che l'istituzione della mensa o del connesso servizio sostitutivo è una facoltà rimessa alla discrezione del datore e non un obbligo, infatti vi si legge testualmente che : *“la disposizione contrattuale citata indica immediatamente che non viene direttamente costituito alcun diritto a favore dei dipendenti, né quanto all'istituzione del servizio, né alle*

modalità sostitutive, essendo rimessa la relativa determinazione alle aziende, compatibilmente con le risorse disponibili» (Cass. n. 25622/2023 che a sua volta richiama un orientamento già espresso da Cass. n. 16736/2012 e da Cass. n. 25192/2013)“.

RICHIAMATO inoltre l'articolo 27, comma 1, del Ccnl 23.2.2026, come del resto tutti gli articoli analoghi dei precedenti Ccnl, il quale dispone che : “Gli enti, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, **possono** istituire un servizio di mensa o, in alternativa, attribuire al personale buoni pasto sostitutivi, previo confronto con le organizzazioni sindacali”;

RICHIAMATO il verbale della contrattazione decentrata integrativa del 01/04/2026 nel quale le parti Sindacali rinnovano la richiesta di istituire e di adeguare il buono pasto sostitutivo mensa ;

RILEVATO CHE

- l'art. 5, comma 7, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in L. 135/2012, stabilisce che il valore del buono pasto non può superare € 7,00;
- il CCNL Funzioni Locali 2022–2024 non individua un valore massimo del buono pasto e rimette la disciplina alle scelte organizzative dell'Ente;
- la normativa fiscale vigente (art. 51 del TUIR) prevede per i buoni pasto elettronici una soglia di esenzione fino a € 10,00 giornalieri;
- sono in corso ulteriori istruttorie tecniche finalizzate alla legittimità dell'adeguamento ad un valore del buono pasto superiore ad € 7,00 in considerazione di quanto sopra dato atto;

RITENUTO

- necessario ed urgente procedere ad un primo aggiornamento del valore del buono pasto, in coerenza con il quadro normativo vigente e con criteri di prudenza amministrativa;
- opportuno superare progressivamente l'utilizzo dei buoni cartacei, introducendo modalità più efficienti e facilmente fruibili;
- di adottare una soluzione graduale, riservando a successivi provvedimenti eventuali ulteriori adeguamenti;

DELIBERA

1. di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che si intende integralmente richiamata, costituendone la motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge N. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni;
2. di confermare il ricorso al **servizio sostitutivo di mensa mediante buono pasto**, nei periodi di indisponibilità della mensa scolastica;
3. di rideterminare il valore nominale del buono pasto in: **€ 7,00 (sette/00)** per ciascun buono pasto in sostituzione del precedente valore di € 3,60 stabilito con la propria Deliberazione n. 169/2021;

4. di dare atto che il valore di cui al punto precedente è determinato in coerenza con:
il quadro normativo vigente;
criteri di prudenza amministrativa;
le attuali condizioni organizzative dell'Ente;
5. di dare atto che sono in corso **istruttorie tecniche** finalizzate alla legittimità dell'adeguamento ad un valore del buono pasto superiore ad € 7,00 e che, all'esito delle stesse, potrà essere disposto un **successivo adeguamento del valore del buono pasto** fino all'importo massimo previsto dalla normativa fiscale vigente per i buoni pasto elettronici;
6. di prevedere la progressiva introduzione dei **buoni pasto elettronici**, in sostituzione dei buoni cartacei;
7. di dare atto che con successivo provvedimento si adeguerà la disciplina di cui alla delibera di G.C. n. 169 del 03/09/2021;
8. di trasmettere la presente deliberazione ai Responsabili competenti per l'adozione degli atti gestionali conseguenti nonché l'attuazione operativa del presente provvedimento;
9. di stabilire che, per quanto non modificato dal presente atto, restano ferme le disposizioni di cui alla deliberazione n. 169/2021;
10. di trasmettere la presente deliberazione alle RSU e alle organizzazioni sindacali;
11. stante l'approssimarsi della chiusura estiva della mensa scolastica e l'urgenza di avviare le procedure gestionali per porre in esecuzione quanto previsto dal presente provvedimento, di dichiarare con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. N. 267/2000, e che la stessa avrà efficacia fino all'eventuale adozione di una successiva delibera di revoca o modifica della medesima.



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. 23 del 13.05.2026

IL SINDACO
MONTAUTI DAVIDE

IL SEGRETARIO
ROSSI ANTONELLA